



# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CONTROLLO DEL VICINATO (ACdV)

**23 marzo 2019**

# Statuto dell'Associazione “Controllo del Vicinato (<<ACdV>>)

## Art. 1

### (Denominazione; sede; durata)

- 1.1. E' costituito un ente associativo non commerciale denominato (Associazione) “Controllo del Vicinato” (<<ACdV>>)
- 1.2. L'Associazione ha la propria sede legale in Via San Giuseppe, 31 – 21047 SARONNO (VA)
- 1.3. La durata dell'Associazione **è illimitata (a tempo indeterminato)**.

## Art. 2

### (Ambito/i di operatività)

- 2.1. L'Associazione non persegue fini di lucro.
- 2.2. L'Associazione può istituire sedi secondarie a livello comunale, intercomunale, provinciale, di Città Metropolitana, regionale.
- 2.2.1. Compatibilmente con le vigenti normative applicabili, l'Associazione può istituire anche Sedi all'estero.

## Art. 3

### (Scopi/Oggetto)

3.1. L'Associazione di Controllo del Vicinato (da qui in poi ACdV) è un'associazione senza scopo di lucro, di promozione sociale, apolitica, aconfessionale, asindacale, laica.

3.2. Essa promuove e sviluppa ogni azione concretamente finalizzata alla coesione e alla sicurezza della comunità.

3.2.1. L'<<ACdV>> assume come propri i principi della Carta dei Diritti Fondamentali Dell'Unione Europea e i “principi fondamentali” di cui alla prima parte della Costituzione Italiana e agisce per il perseguimento degli obiettivi e secondo le disposizioni che seguono:

- sviluppa iniziative volte a promuovere migliori condizioni di libertà e sicurezza, reali e percepite, per tutte le persone presenti sul territorio nazionale, senza escludere i territori *extra*-nazionali ed in particolare dell'Unione Europea;
- sostiene e collabora con le Amministrazioni locali, provinciali, regionali, nazionali nello sviluppo di politiche di sicurezza partecipata e sostenibilità della cultura della sicurezza urbana ed *extra*-urbana;
- promuove iniziative volte alla realizzazione di un sistema integrato di sicurezza partecipata basata sull'integrazione tra la diffusione della cultura della collaborazione tra il c.d. <<vicinato>> e le azioni di prevenzione dei fenomeni di criminalità, inciviltà, illiceità e disordine urbano diffuso;
- favorisce le strategie di prevenzione integrata, le pratiche di mediazione sociale e dei conflitti, rivolge la propria attenzione nei confronti dei soggetti maggiormente vulnerabili quali, ad esempio, anziano, disabili, persone deprivate di risorse e competenze;

In particolare, ancora, e comunque a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'<<ACdV>>:

- assicura il coordinamento e il sostegno formativo ed informativo dei c.d. <<gruppi (locali di lavoro) Controllo del Vicinato>>.
- promuove la progettazione e lo sviluppo di azioni volte alla costituzione dei gruppi di Controllo del Vicinato tra i cittadini e l'espansione di quelli esistenti;

- organizza e favorisce il legittimo e pre-verificato scambio di informazioni, di studi, di esperienze c.d. pilota tra Comuni ed altri enti dello stato, tra associazioni e tra privati cittadini.
- Fornisce agli enti locali ed alle Amministrazioni pubbliche in generale il supporto tecnico (materiale ed immateriale) in relazione ad attività di progettazione sociale, formazione e consulenza preliminare rispetto a progetti di sicurezza urbana e prevenzione situazionale da attività criminosa;
- Concede licenza d'uso del marchio che contraddistingue l'Associazione ad Amministrazioni pubbliche, associazioni private e cittadini subordinandolo alla regolamentazione prevista dalla licenza, ivi comprese le condizioni di revoca in caso di mancato rispetto;
- Individua e promuove moduli formativi condivisi per i diversi livelli d'intervento in materia di sicurezza partecipata;
- Collabora con le Amministrazioni pubbliche nella progettazione, realizzazione e gestione di moduli e percorsi formativi in materia di sicurezza partecipata.
- Promuove nuovi percorsi di collaborazione tra Amministrazioni (locali e non), associazioni private, Università, tra polizie nazionali, polizie locali e altre agenzie pubbliche, nazionali e locali;
- Promuove il coinvolgimento nelle politiche di sicurezza nell'associazionismo, anche con riferimento alle associazioni di cittadini e a quelle di volontariato, comunque sempre nel pieno rispetto e con i limiti della normativa vigente;
- Promuove e sostiene, al proprio interno e mediante il dialogo e lo scambio di notizie con altri soggetti, competenze ed esperienze, lo studio (teorico e pratico) dei temi attinenti alla sicurezza, alla prevenzione della devianza;
- Promuove l'educazione e la formazione al civismo, alla legalità, alla solidarietà sociale, nei temi inerenti la sicurezza partecipata nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie o private, mediante corsi e/o assemblee o incontri con studenti, dirigenti scolastici e docenti.

**3.2.2** L'anzidetta attività sarà finalizzata anche alla esposizione e divulgazione in Incontri pubblici aperti, seminari, convegni e congressi, dei risultati degli studi e delle ricerche condotte; ed alla realizzazione di pubblicazioni (anche telematiche) ed opuscoli, in formato cartaceo e/o elettronico.

**3.3.** Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune, nel pieno rispetto delle leggi vigenti.

**3.4.** L'Associazione potrà inoltre, nell'ambito dei propri fini istituzionali, partecipare a/proporre procedure di gara bandite ai sensi del D.Lgs.163/2006 e concorrere all'aggiudicazione di appalti pubblici in base alle normative tutte (nazionali ed europee) vigenti.

## **Art. 4**

### **(Associati: categorie; diritti; obblighi; e quote associative)**

**4.1.** Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e giuridiche, che condividano, accettandoli gli scopi contenuti in codesto Statuto, nei regolamenti, nelle decisioni degli organi statutari e che vogliano dare il proprio contributo finanziario o personale al loro perseguimento.

**4.2.** Gli associati si distinguono in soci sostenitori e soci ordinari.

**4.2.1.** Soci sostenitori sono tutti coloro che, pur non prendendo parte attiva alla vita dell'Associazione, ne condividono gli scopi e versano un contributo a favore della stessa. Il socio sostenitore non ha il diritto di voto, né di tessera, a meno che decida di associarsi come socio ordinario.

**4.2.2.** I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione, secondo le modalità che seguono.

**4.2.2.1.** Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, nonché codice fiscale, indirizzo e-mail e/o PEC, unitamente alla dichiarazione/volontà di attenersi e rispettare lo Statuto e le correlate previsioni tutte (anche in tema di ammissione), i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.

**4.2.2.2.** Entro quindici (15) giorni dalla presentazione della domanda, salvo motivato parere contrario del Consiglio Direttivo, e previo versamento della quota sociale di iscrizione, la qualifica di socio diverrà effettiva ed il nominativo dello stesso verrà annotato nel libro soci.

**4.2.2.3.** E' fatto espresso divieto di associare in modo temporaneo.

**4.2.2.4.** Nel caso in cui la domanda dell'aspirante socio venga respinta, l'interessato potrà presentare proprie controdeduzioni scritte entro i successivi cinque (5) giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva lo stesso Consiglio Direttivo.

**4.2.2.5.** I soci ordinari sono tenuti, a pena di decadenza dalla qualità di socio, a versare la quota annuale associativa nell'entità e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta all'inizio di ogni anno.

**4.2.3.** Tutti i soci ordinari, hanno diritto, in via uniforme e nel rispetto dei principi di pacifica convivenza e delle civili esigenze di ordine e di sicurezza, a partecipare effettivamente a tutte le iniziative, convegni, congressi, seminari e manifestazioni promosse dall'Associazione.

**4.2.4.** Laddove non diversamente previsto dal presente Statuto, tutti i soci hanno inoltre diritto, purché in regola con il puntuale e integrale pagamento delle dovute quote associative (di iscrizione e/o annuali):

- A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi dell'Associazione;
- ad essere informati sulle attività dell'Associazione;
- a prendere visione e ad estrarre copia, a proprie preventive spese, presso la sede dell'Associazione, dei verbali assembleari, nonché deliberativi del Consiglio Direttivo, dei libri sociali con gli eventuali allegati documenti, dei bilanci, dei documenti programmatici e dei rendiconti;

**4.2.5.** Tutti i soci devono:

- osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere assunte dagli organi nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere qualunque tipo di iniziativa in contrasto ovvero in conflitto con gli scopi dell'Associazione.
- pagare la quota associativa di pertinenza con le modalità nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- tempestivamente comunicare all'associazione ogni eventuale variazione del proprio recapito/indirizzo, nonché indirizzo e-mail e/o PEC;

**4.2.6.** Le quote sociali ed i contributi associativi:

- non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa*;
- non sono rimborsabili;
- non sono rivalutabili.

## **Art. 5** **(Perdita dello status di socio)**

**5.1.** I soci cessano di appartenere all'associazione al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

**5.1.2.** Recesso.

**5.1.2.1.** Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione.

**5.1.3.** Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto dal momento della ricevuta comunicazione da parte dell'organo competente.

**5.2.** Decadenza.

**5.2.1.** Decade automaticamente il socio che non è in regola con il pagamento delle dovute quote associative, entro il mese di marzo o la data preventivamente stabilita dal Consiglio Direttivo, dell'anno successivo.

**5.3.** Esclusione.

**5.3.1.** L'esclusione è deliberata con voto segreto dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione scritta degli stessi, da parte del Consiglio Direttivo con assegnazione di un termine di quindici giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni scritte. Nelle more della convocazione dell'Assemblea il socio è comunque sospeso dalla qualifica, e qualora ne ricopra, da ogni incarico.

**5.4.** Decesso.

**5.5.** Scioglimento dell'Associazione

**5.6.** Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 6** **(Organi sociali)**

**6.1.** Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Presidente;
- Il Vicepresidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Revisore dei Conti;

**6.2.** Le cariche associative sono a titolo gratuito.

## **Art. 7** **(Assemblea)**

**7.1.** L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

**7.2.** Tutti i soci in regola con il pagamento della/e quota/e associativa/e hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

**7.2.1.** Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

**7.3.** L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto (tramite *fax*, *e-mail* o raccomandata da inviarsi ai singoli associati almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data e l'ora di prima convocazione e (eventuale) seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno e da pubblicare sul sito *internet* dell'Associazione.

**7.4.** L'Assemblea dei Soci è convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o per richiesta scritta di almeno un decimo dei soci.

**7.4.1.** In tale ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di almeno un decimo dei soci.

## **Art. 8** **(Prerogative/compiti/poteri dell'Assemblea)**

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, ed in particolare:

- approva le linee generali del programma per l'anno sociale;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente ed i Revisori;
- delibera i regolamenti e loro modifiche;
- delibera sulle proposte di scioglimento del Consiglio Direttivo e di revoca del Presidente;
- delibera sulle azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera le proposte di esclusione dei soci nei casi previsti dall'art. 5;
- delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge e dallo Statuto.

## **Art. 9** **(Deliberazioni assembleari: funzionamento/quorum/validità)**

**9.1.** L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

**9.1.2.** In mancanza pure di quest'ultimo, l'Assemblea nomina il proprio Presidente "temporaneo".

**9.2.** Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno due scrutatori.

**9.3.** L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la metà degli associati.

**9.3.1.** In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quella di prima convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

**9.4.** Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**9.4.1.** Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, per acclamazione o a scrutinio segreto. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali devono avvenire con votazione a scrutinio segreto

**9.5.** Per le modifiche statutarie o dell'Atto Costitutivo l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

**9.6.** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**9.7.** Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta.

**9.7.1.** Ogni socio non può rappresentare (oltre sé) che un solo altro socio.

**9.8.** Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe il diritto d'intervento e di voto all'Assemblea.

**9.9.** I verbali assembleari, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente nonché da eventuali scrutatori e resteranno per gli aventi diritto consultabili, con gli eventuali documenti allegati, presso la sede sociale dell'Associazione.

**9.10.** I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del Segretario, nell'apposito libro verbali.

## **Art. 10** **(Consiglio Direttivo)**

**10.1.** Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'Associazione.

**10.2.** Esso è formato dal Presidente eletto direttamente dall'Assemblea e da un numero di sei membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti con voto separato.

**10.2.1.** I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

**10.3.** Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità.

**10.3.1.** E' in ogni caso convocato (mediante comunicazione *fax*, *e-mail*/PEC o raccomandata, almeno tre (3) giorni prima) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia la richiesta.

**10.4.** Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

**10.5.** Esso delibera a maggioranza dei presenti, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente.

**10.6.** Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno, o più membri (e fermo, in tale ultimo caso, quanto previsto dal successivo art. 10.9), del Consiglio Direttivo vengano a mancare, subentrerà il primo dei non eletti, come risultante dalla votazione dell'Assemblea.

**10.7.** Alla naturale scadenza o nell'ipotesi in cui vengano meno almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

**10.8.** I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio sono considerati automaticamente decaduti.

**10.9.** Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente.

**10.9.1.** I verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo

## **Art. 11** **(Prerogative/compiti/poteri del Consiglio Direttivo)**

**11.1.** Il Consiglio Direttivo si occupa tra l'altro:

- di redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee generali approvate dall'Assemblea dei soci;
- di curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- di redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- di redigere e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo per l'attinente approvazione;
- di ratificare la costituzione delle nuove sezioni;
- di deliberare sulle domande di nuove adesioni;

- di stabilire termini, modalità di versamento ed entità della quota sociale;
- di approvare in via preventiva le spese anticipate/sostenute e documentate dagli associati nello svolgimento dell'attività prestata in attuazione degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- di decidere in ordine alla partecipazione o meno, e sulle rispettive modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altri Enti e/o Associazioni sulla base dei principi guida ed ispiratori del presente Statuto.
- Delibera eventuali intese con altre Associazioni che condividano gli stessi scopi statutari.

**11.2.** Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea degli associati della gestione dell'Associazione, nonché della realizzazione dei programmi associativi.

**11.3.** Il Consiglio Direttivo è responsabile, altresì, della gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione e/o ad essa affidati.

**11.4.** Il Consiglio Direttivo vigila sul rispetto dei principi dell'Associazione da parte degli aderenti.

**11.5.** Elabora i regolamenti da presentare all'Assemblea.

## **Art. 12 (Presidente)**

**12.1.** Il Presidente dell'Associazione:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati;
- presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci e ne redige di entrambi l'Ordine del giorno;
- convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie, coordinandone i lavori;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- coordina le attività dell'Associazione.

**12.2.** Le funzioni del Presidente, in sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

**12.3.** Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

**12.4.** In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, il nuovo Presidente sarà eletto dall'Assemblea che verrà convocata a tale scopo dal Consiglio Direttivo. Nelle more tutti i poteri passano al Vice Presidente.

**12.4.** In caso di cessazione dalla carica di amministratore, del Presidente e dei vice Presidenti, il Presidente continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla successiva assemblea, che deve essere convocata entro quattro mesi.

## **Art. 13 (Revisore Unico)**

**13.1.** Il Revisore Unico è nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di comprovate competenze economico-contabili.

**13.2.** Il Revisore Unico non può essere contemporaneamente tale ed anche membro del Consiglio Direttivo.

**13.3.** Esso dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile, per un numero massimo di quattro mandati, anche non consecutivi.

**13.4.** Il Revisore:

- controlla semestralmente la gestione amministrativo/contabile dell'Associazione;
- esamina in via preliminare i bilanci e redige una relazione di accompagnamento agli stessi;



- ha facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo senza diritto di voto;
- relaziona all'Assemblea ed al CE.

**13.5.** L'attività del Revisore deve risultare da verbale riportato in apposito libro, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

## **Art. 14** **(Fondo comune)**

**14.1.** Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- da quote e contributi associativi;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili, sia materiali che immateriali, che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da eventuali oblazioni, contributi **volontari e/o** liberalità (eredità; donazioni; legati) che pervenissero all'Associazione da soggetti e/o enti pubblici o privati, sia nazionali che internazionali e da chiunque altro **(ivi compresi eventuali "sponsor")**;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da finanziamenti derivanti da bandi, o procedure di selezione, o sotto ogni altra forma, pubblici o privati, aventi per oggetto le attività o gli obiettivi del presente Statuto;
- da eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.

**14.2.** Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

**14.2.1.** I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che ciò non sia imposta dalla legge.

## **Art. 15** **(Esercizio sociale)**

**15.1.** L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

**15.2.** Entro il 31 marzo, dalla fine di ogni esercizio sarà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo; il rendiconto dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## **Art. 16** **(Scioglimento per liquidazione)**

**16.1.** Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**16.2.** L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del Codice Civile (art. 11 e ss.), sarà devoluto ad altri enti/istituti aventi finalità uguali o analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 17** **(Clausola arbitrale)**

**17.1.** Qualsiasi controversia dovesse insorgere sulla validità/invalidità e/o interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, la stessa sarà rimessa in via esclusiva alla decisione di un Arbitro Unico che deciderà in modo rigorosamente rituale e solo secondo diritto.

**17.2.** Per la nomina dell'Arbitro Unico procederà alla designazione esclusivamente il Presidente del Tribunale di Milano su richiesta della parte più diligente.

**17.3.** L'arbitro si pronuncerà secondo diritto entro e non oltre 90 giorni dalla sua nomina.

**17.4.** La sede dell'arbitrato sarà in Milano.

**17.5.** Il lodo che verrà emesso dall'arbitro avrà efficacia di decisione/sentenza esecutiva per le parti ed *erga omnes*.

## **Art. 18** **(Norma transitoria)**

**18.1.** Lo Statuto vigente al momento dell'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea viene immediatamente ed espressamente abrogato con tutto i Regolamenti fino a quel momento in vigore.

**18.2.** Ad accezione del precedente punto, il Presidente ed il Consiglio Direttivo in carica al momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, permangono in carica sino alla scadenza del precedente mandato triennale/quadriennale. Ad eccezione di questa previsione, tutte le altre norme entrano in vigore immediatamente.

o0o